DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1972

che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(72/183/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi indicati in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 28 gennaio 1969 [2], 12 maggio 1969 [3], 8 giugno 1969 [4], 26 giugno 1969 [5], 30 giugno 1969 [6], 15 settembre 1969 [7], 20 dicembre 1969 [8], 8 giugno 1970 [9], 29 settembre 1970 [10] e 1° marzo 1971 [11] ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi in attesa che sia definitivamente stabilito il programma di negoziati comunitari, attualmente allo studio, relativo alla sostituzione progressiva degli accordi degli Stati membri con accordi comunitari ;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga di accordi commerciali con paesi terzi oltre il periodo transitorio, facendo salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali, oggetto dei vigenti accordi bilaterali, negli accordi comunitari di cui si prevede la negoziazione ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 è risultato, come lo confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono, durante il previsto periodo di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di tacito rinnovo per un periodo determinato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi, il cui elenco è riportato in allegato, possono essere rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato accanto a ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

---

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 117 del 16. 5. 1969, pag. 9.
(4) GU n. L 133 del 28. 5. 1969, pag. 14.
(5) GU n. L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 20.
(6) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 2.
(7) GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.
(8) GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.
(9) GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 14.
(10) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 24.
(11) GU n. L 56 del 1°. 3. 1971, pag. 8.

ALLEGATO

Stato membro	Paesi terzi	Natura e data dell'accordo		Scadenza dopo il rinnovo
BENELUX	Honduras	Accordo commerciale	30. 1. 1959	27. 5. 1973
	Iugoslavia	Accordo commerciale	18. 6. 1958	30. 6. 1973
	Marocco	Accordo commerciale	5. 8. 1958	30. 6. 1973
FRANCIA	Grecia	Accordo commerciale	9. 6. 1962	30. 6. 1973
	R.A.E. (Repubblica araba d'Egitto)	Accordo commerciale	10. 7. 1964	10. 7. 1973
GERMANIA	Afghanistan	Accordo commerciale	31. 1. 1958	31. 5. 1973
	Filippine	Accordo commerciale	28. 2. 1964	12. 8. 1973
	Islanda	Accordo commerciale	20. 5. 1954	30. 6. 1973
	Iugoslavia	Accordo commerciale	11. 6. 1952	30. 6. 1973
		Protocollo	16. 7. 1964	
	Svezia	Accordo sulla circolazione delle merci	26. 1. 1951	30. 6. 1973
	Turchia	Accordo sulla circolazione delle merci	16. 2. 1952	30. 6. 1973
ITALIA	Austria	Accordo commerciale	19. 5. 1949	30. 6. 1973
		Scambio di lettere	14. 11. 1961	
	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952	19. 6. 1973
	Danimarca	Accordo commerciale	12. 7. 1957	14. 7. 1973
	Grecia	Accordo commerciale	10. 11. 1954	30. 6. 1973
	Irlanda	Accordo commerciale	27. 7. 1953	26. 7. 1973
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1. 7. 1960	30. 6. 1973
	Spagna	Accordo commerciale	28. 6. 1960	8. 6. 1973
		Processo verbale	1. 4. 1967	
	Turchia	Accordo commerciale	24. 1. 1952	31. 5. 1973